CODICE DEONTOLOGICO PER GIUDICI ARBITRALI

INDICE

Art. 1 – Accettazione Codice Deontologico
Art. 2 – Competenza
Art. 3 – Indipendenza
Art. 4 – Imparzialità
Art. 5 – Dichiarazione di indipendenza e imparzialità
Art. 6 – Arbitro nominato dalla parte
Art. 7 – Comunicazioni unilaterali
Art. 8 - Transazione e conciliazione
Art. 9 – Svolgimento del Procedimento
Art. 10 – Spese
Art. 11 – Violazione del Codice Deontologico
Art. 12 – Collegio dei Probiviri

Art. 1 – Accettazione Codice Deontologico

Tutti coloro che accettano la nomina a Giudice Arbitrale in una procedura amministrata dal Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo si impegna a svolgere l'incarico secondo il Regolamento degli Arbitri del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo e secondo il presente Codice Deontologico.
Il Codice deontologico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dal tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo. Di seguito il **Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo** sarà abbreviato come da Statuto **T.A.G.E.** in modo di abbreviare la sua denominazione.

Art. 2 – Competenza

Il Giudice Arbitrale deve accettare incarichi che sappia di poter svolgere con adeguata competenza, secondo le sue qualificazioni professionali in relazione alla materia del contendere.

Art. 3 – Indipendenza

Il Giudice Arbitrale nominato deve garantire la propria indipendenza in ogni fase della procedura, e dopo il deposito del lodo (sentenza), per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

Art. 4 – Imparzialità

il Giudice Arbitrale nominato deve garantire la propria imparzialità nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

Art. 5 – Dichiarazione di indipendenza e imparzialità

Con l'accettazione, il Giudice Arbitrale deve dichiarare la propria mancanza di relazioni o interesse con le parti, i loro difensori o rappresentanti o con l'oggetto della controversia, che possano ragionevolmente incidere sulla fiducia delle parti nella sua indipendenza ed imparzialità.
Il successivo accertamento di fatti che avrebbero essere dichiarati può essere valutato dalla **Segreteria Generale Nazionale** come causa di sostituzione del Giudice Arbitrale, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e non conferma in un nuovo procedimento.

Art. 6 – Giudice Arbitrale nominato dalla parte

Il Giudice Arbitrale nominato dalla parte può consultare la stessa o il suo difensore in occasione della nomina del Presidente del Collegio Arbitrale. Tali indicazioni non sono vincolanti per l'Arbitro. **In caso di Giudice Arbitrale Unico tale procedura non è consentita ed è assolutamente vietata.**

Art. 7 – Comunicazioni unilaterali

Durante la procedura Arbitrale, il Giudice Arbitrale deve evitare ogni comunicazione unilaterale con le parti e i suoi difensori.
Se ciò avvenga, deve darne immediata notizia alla Segreteria Generale Nazionale in modo che venga data comunicazione alle altre parti e agli altri Giudici Arbitrale del Collegio Arbitrale, in caso di Arbitro Unico sarà facoltà delle parti a richiedere la sostituzione del Giudice Arbitrale o meno.

Art. 8 – transazione e Conciliazione

Il Giudice Arbitrale può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia prima di iniziare il Rito Arbitrale, ma non può influenzare la loro determinazione facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

Art. 9 – Svolgimento del procedimento

Il Giudice Arbitrale deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento.
In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze al fine di consentile la partecipazione delle parti su un piano di assoluta parità e nel rispetto del principio del contradditorio.
L'Arbitro deve astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite difensori, notizia delle decisioni istruttorie di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della **Segreteria Generale Nazionale.**
In caso di Collegio Arbitrale rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo (sentenza), in caso di deliberazione presa a maggioranza del Collegio Arbitrale.

Art. 10 – Spese

Il Giudice Arbitrale o il Collegio Arbitrale non può accettare alcun accordo diretto con le parti o i loro difensori in relazione all'Onorario e alle spese sostenute oltre ai bolli e diritti di notifiche.
L'onorario del Giudice Arbitrale è determinato esclusivamente secondo le Tariffe fissate dal **Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo,** che si ritengono accettate dall'arbitro quando accetta l'incarico.
Il Giudice Arbitrale deve evitare spese superflue che possano far aumentare i costi della procedura in modo sproporzionato al valore della controversia.

Art. 11 – Violazione del Codice Deontologico

Il Giudice Arbitrale che non rispetta le norme del presente **Codice Deontologico può essere sostituito dalla Segreteria Generale Nazionale o dal Presidente Nazionale del T.A.G.E. che può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti arbitrali.**

Art. 12 – Collegio dei Probiviri

Il **Collegio dei Probiviri** è l'Organo di Garanzia statutaria e di esame dei ricorsi contro i provvedimenti disciplinari presentati dagli iscritti o la sospensione dal procedimento arbitrale per la mancanza di rispetto delle norme del **Codice Deontologico.**
La funzione statutaria di cui al presente comma è esercitata mediante osservazioni e rilievi, nei casi di rilevate inosservanze ed inadempienze, da notificarsi al **Presidente Nazionale ed eventualmente al Consiglio di Presidenza Nazionale,** per gli adempimenti o le iniziative di competenza.

Quanto non contemplato si fa riferimento agli Art. 806 e seguenti del C. P. C.

Data _____

Letto firmato e sottoscritto per accettazione _____

Nome _____ Cognome _____ nato a _____

Il_____ CF: _____ sesso M ( ) F ( )

Residente a_____ indirizzo _____ n° _____

Documento di riconoscimento tipo - Carta d'Identità ( ) – patente ( ) – passaporto ( ) n° _____

<u>Il presente regolamento è composto da n° 3 (tre) pagine.</u>

Il Presidente Nazionale
Comm. Dr. Agostino Celano Ph.D